

# ***FOCUS***

## ***La legge di stabilità***

**40**

*5 gennaio 2011*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli*

*a cura di Franco Turigliatto e Roberto Ozella*

*Realizzazione grafica:  
Roberto Ozella*

## Indice

<i>Premessa</i> .....	6
<b>1. GLI EFFETTI FINANZIARI DETERMINATI DAL DECRETO LEGGE N. 78/2010 E DALLA LEGGE DI STABILITÀ</b> .....	<b>9</b>
1.1 <i>Effetti della manovra correttiva attuata dal d.l. n. 78/2010 (valori in milioni di euro)</i> .....	9
1.2 <i>Gli effetti del maxiemendamento</i> .....	10
1.3 <i>Livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (art. 1, comma 1)</i> .....	10
1.4 <i>Fondi speciali - Dotazioni di bilancio</i> .....	12
<b>2. PATTO DI STABILITÀ</b> .....	<b>12</b>
2.1 <i>Patto di stabilità interno per Province e Comuni</i> .....	12
2.2 <i>Patto di Stabilità per le Regioni e le Province autonome</i> .....	17
2.2.1 <i>Regioni a Statuto ordinario</i> .....	17
2.2.2 <i>Regioni a Statuto speciale e Province autonome</i> .....	18
2.2.3 <i>Friuli Venezia Giulia</i> .....	20
2.2.4 <i>Valle d'Aosta</i> .....	22
<b>3. INTERVENTI DI SETTORE</b> .....	<b>24</b>
3.1 <i>Agricoltura</i> .....	24
Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina (Comma 41) .....	24
3.2 <i>Aree colpite da calamità</i> .....	24

Eventi sismici del dicembre 2009 in Umbria (Comma 84) .....	24
<i>3.3 Contrasto del gioco illegale</i> .....	25
Misure in materia di giochi (commi 64-82).....	25
<i>3.4 Difesa</i> .....	27
Controllo del territorio da parte delle Forze armate (Comma 28) .....	27
Fondo per le missioni internazionali di pace (Comma 27).....	28
<i>3.5 Edilizia</i> .....	29
Impiego per interventi di edilizia sanitaria pubblica di risorse della quota del FAS destinata alla programmazione regionale (Comma 5) .....	29
<i>3.6 Editoria</i> .....	29
Contributi all'editoria - stampa italiana all'estero (Commi 55 e 56).....	29
Sostegno all'editoria (comma 58).....	30
<i>3.7 Emittenza televisiva e radiofonica - Telecomunicazioni</i> .....	31
Diritti d'uso di frequenze radioelettriche (Commi 8-13) .....	31
Sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale (Comma 61) .....	33
<i>3.8 Federalismo Fiscale</i> .....	33
Attribuzione di compiti e risorse alla SOSE ed all'IFEL ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale (Comma 23).....	33
<i>3.9 Lavoro - Ammortizzatori Sociali - Previdenza</i> .....	34
Ammortizzatori sociali in deroga e proroghe di vari interventi in materia di lavoro – Apprendistato (Commi 30-36).....	34
Decorrenze dei trattamenti pensionistici ed ammortizzatori sociali (Comma 37) .....	35
Disposizioni contabili in materia previdenziale (Commi 2-4) .....	35

Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione e Risorse per il trasporto pubblico locale (Comma 29).....	36
Soppressione dell'incremento di aliquote contributive (comma 39).....	36
<i>3.10 Politica Economica e Fiscale</i> .....	37
Credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali (Comma 42).....	37
Credito di imposta per ricerca e sviluppo (Comma 25).....	38
Destinazione di risorse alla ricerca aerospaziale ed elettronica (Comma 57) .....	38
Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese (Commi 59 e 60) .....	38
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (Comma 53) .....	38
Incremento della dotazione del Fondo ISPE (Comma 83) .....	39
Riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE (Comma 14) .....	39
Rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010 e agevolazioni contributive in agricoltura (Commi 43-46).....	39
Sgravi fiscali e contributivi sui premi di produttività e sgravi fiscali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Comma 47) .....	40
<i>3.11 Politiche Sociali</i> .....	40
Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (Comma 38).....	40
Rifinanziamento per l'anno 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (Comma 40).....	41
<i>3.12 Provvedimenti fiscali</i> .....	41
Disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni amministrative pecuniarie (Commi 17-22).....	41

Proroga al 2011 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (Comma 48).....	43
Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti (Comma 54).....	43
<i>3.13 Sanità</i> .....	44
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Sospensione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Comma 49).....	44
Regioni in disavanzo sanitario (commi 50-52).....	44
<i>3.14 Trasporti</i> .....	45
Nuova linea ferroviaria Torino – Lione (Commi 62-63).....	45
Trasporto pubblico regionale e locale ferroviario. Contratti di servizio (Commi 6 e 7).....	46
<i>3.15 Tributi</i> .....	47
Regime IVA per le cessioni di immobili (Comma 86).....	47
Regime tributario dei contratti leasing immobiliari (Commi 15 e 16).....	48
<i>3.16 Università</i> .....	49
Fondo di finanziamento ordinario dell'Università (Comma 24).....	49
Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio (Comma 26).....	49
Istituti universitari ad ordinamento speciale (Comma 85).....	49

# LA LEGGE DI STABILITA'

## Premessa

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il Disegno di legge di Stabilità (la vecchia legge finanziaria) e il Bilancio dello Stato in data 7 dicembre 2010.<sup>1</sup> La Camera aveva approvato i due provvedimenti, rispettivamente, il 17 novembre e il 19 novembre.

La Legge 13 dicembre 2010 n. 220 “**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)**” e la Legge 13 dicembre 2010 n. 221 “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. (10G0239)**” sono state pubblicate sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 (supplemento ordinario n. 281).<sup>2</sup>

Il disegno di legge che sostituisce la finanziaria era stato predisposto dal Governo in base alla **nuova normativa contenuta nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009** (Legge di contabilità e di finanza pubblica), entrata in vigore il 1 gennaio 2010.<sup>3</sup>

Il provvedimento in oggetto è parte fondamentale della manovra di finanza pubblica, che, come disciplinata dalla nuova normativa, è articolata su base triennale.<sup>4</sup>

La disciplina introdotta dalla legge n. 196 innova, infatti, il cosiddetto “contenuto tipico” della legge di stabilità rispetto alla finanziaria e stabilisce che essa **non contenga**:

- ✓ norme di delega;
- ✓ norme a carattere ordinamentale e organizzatorio;
- ✓ interventi di natura localista o microsettoriale.

---

<sup>1</sup> I disegni di legge erano stati varati dal Governo il 14 ottobre 2010.

<sup>2</sup> I provvedimenti sono reperibili rispettivamente alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1294145246828>

e alla pagina: <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0239&tmstp=1294145246828>

<sup>3</sup> Vedasi una ampia scheda esplicativa della due diverse tipologie di manovra economica prima e dopo la riforma sul sito del Senato alla pagina:

<http://www.senato.it/leggi/documenti/28371/genpagina.htm>

<sup>4</sup> Come viene precisato nelle note dei servizi del Senato: “*Essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, provvedendo altresì alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi*”.

E' stata inoltre **cancellata la possibilità di inserire delle disposizioni direttamente rivolte al sostegno e al rilancio dell'economia.**

La versione iniziale del disegno di legge, approvata dal Consiglio dei Ministri, aveva caratteristiche molto sintetiche, centrata sui saldi di bilancio e sulle tabelle, poiché la vera e propria manovra economica 2010-2013 era stata anticipata dal **decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*<sup>5</sup>.

In essa era stata anche anticipata la correzione dei saldi di bilancio per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici stabiliti in sede europea.

Tuttavia l'impianto iniziale della legge, in relazione agli ulteriori sviluppi della congiuntura economica, ha subito modifiche importanti nel corso della prima lettura alla Camera. E' stato infatti introdotto ed approvato un **maximendamento del Governo** inserendo norme finalizzate allo sviluppo dell'economia; si tratta di interventi rilevanti che vanno oltre i contenuti “tipici” previsti dalla legge di contabilità pubblica.

Il Governo aveva progettato un decreto legge da approvare a fine anno recante disposizioni in materia economica-finanziaria, ma ha poi optato per inserire questi contenuti direttamente nella Legge di Stabilità. Le conseguenti proposte emendative aventi carattere macroeconomico sono state quindi rese ammissibili grazie all'assenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari.

**La Legge di Stabilità risulta composta da un solo articolo contenente 171 commi. Entra in vigore il 1 gennaio del 2010** con la sola eccezione del comma 45 che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U. cioè il 13 dicembre 2010.

E' opportuno richiamare il **documento preparatorio** della Legge di Stabilità costituito dalla **Decisione di Finanza pubblica (DFP)**, che sostituisce il vecchio Documento di programmazione economica e finanziaria, (DPEF), varata dal Consiglio dei Ministri in data 29 settembre che contiene al suo interno la documentazione degli effetti

---

<sup>5</sup> Il provvedimento è reperibile alla pagina:  
[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scia/dl\\_20100531.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scia/dl_20100531.pdf)

della manovra correttiva attuata dal Decreto legge n. 78, riportati nella prima parte del focus.<sup>6</sup>

In realtà la DFP del 2010 rimarrà il primo e anche l'ultimo documento di questo tipo, perché, come precisato nella sua premessa, è in corso la procedura di riforma della politica economica europea, che avrà un suo strumento cardine nella istituzione della “**Sessione di bilancio europea**”, modificando completamente le caratteristiche della manovra economica. Viene così confermata la tendenza all'ulteriore accentramento in sede europea delle scelte macroeconomiche.

E' parte integrante della manovra anche il cosiddetto **Collegato lavoro**, cioè la **Legge n. 183** del 4 novembre 2010 "*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*", entrata in vigore il 24 novembre 2010.

Sono attualmente in discussione al Senato in seconda lettura:

- ✓ il disegno di legge (A.S. 2259): “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati”;
- ✓ il disegno di legge (A.S. n. 2243): “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione” collegati alla finanziaria 2010.

Il Focus si propone di favorire la comprensione generale del quadro delle politiche economiche e finanziarie poste in essere, esaminando in **un primo capitolo** gli effetti finanziari della manovra correttiva e delle disposizioni contenute nella legge di stabilità; in **un secondo capitolo** viene analizzato il corpo centrale della legge, cioè la disciplina del patto di stabilità interno per le Regioni e gli Enti locali; nel **terzo capitolo** infine si sintetizzano le disposizioni degli altri commi, scorporando il testo per macroaree di

---

<sup>6</sup> Le risoluzioni parlamentari di approvazione della DFP sono avvenute rispettivamente alla Camera il 13 ottobre 2010 e al Senato il 19 ottobre 2010. Per una analisi sintetica del testo di Decisione di finanza pubblica (DFP) si rimanda alla scheda n. 8685, reperibile alla pagina:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8685>.

Il testo della DFP è reperibile alla pagina:

<http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=25282>



intervento, con particolare riguardo alle materie che hanno specifica rilevanza per la Regione e le Istituzioni pubbliche.

### 1. Gli effetti finanziari determinati dal Decreto legge n. 78/2010 e dalla Legge di stabilità

#### 1.1 Effetti della manovra correttiva attuata dal d.l. n. 78/2010 (valori in milioni di euro)

	2010	2011	2012	2013
Maggiori entrate	1447	6.943	10.544	8.632
Minori entrate	616	3.044	1.253	1.753
Maggiori spese	904	2.657	1.192	976
Correnti	892	2.110	635	281
Conto capitale	13	548	558	695
Minori spese	109	10.889	16.970	19.130
Correnti	109	6.909	11.180	12.740
Conto capitale	0	3.980	5.790	6.390
Riduzione indebitamento netto	36	12.130	25.068	25.033

(fonte: Decisione di finanza pubblica 2011-2013)

Dalla tabella risulta che **la riduzione netta della spesa** è pari a circa 8,2 miliardi nel 2011, 15,8 miliardi nel 2012 e 18,2 miliardi nel 2013 ed è costituita sia da riduzione di uscite correnti che di spese in conto capitale.

**L'aumento delle entrate** deriva in larga parte dagli interventi previsti per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Essa è prevista, nel triennio 2011-2013, essere pari a circa 26 miliardi, solo in parte compensati dalle minori entrate pari a circa 6,0 miliardi nello stesso periodo, per effetto essenzialmente della riduzione dell'acconto IRPEF per gli anni 2011-2012.

## 1.2 *Gli effetti del maxiemendamento*

Per quanto riguarda **le modifiche apportate dal maxiemendamento** approvato dal Parlamento in sede di approvazione della legge di stabilità sono così riassumibili:

- ✓ in termini di saldo netto da finanziare, maggiori entrate pari a 3.253,7 milioni nel 2011, 857,5 milioni nel 2012 e 784,8 milioni nel 2013;
- ✓ a fronte di maggiori spese pari a 3.231,1 milioni nel 2011, 666,2 milioni nel 2012 e 594,7 milioni nel 2013, si determina un miglioramento del saldo netto da finanziare in ciascuno degli anni del triennio: 22,6 milioni nel 2011, 191,3 milioni nel 2012 e 190,1 milioni nel 2013.

**Effetti più contenuti** si registrano in termini **di fabbisogno e di indebitamento netto**; i saldi migliorano di:

- ✓ 0,9 milioni nel 2011;
- ✓ 1,6 milioni nel 2012;
- ✓ 0,5 milioni nel 2013.

Non si determinano invece effetti sui saldi relativi al 2010, in virtù di una corrispondente variazione delle entrate e delle spese.

## 1.3 *Livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (art. 1, comma 1)*

**Il primo comma** della legge stabilisce il livello massimo del **saldo netto da finanziare**.

Si ricorda che il saldo netto è costituito dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato. Si tratta cioè della differenza tra il totale delle entrate e delle spese, al netto delle operazioni di accensione e rimborso dei prestiti.

### **I saldi sono così stabiliti:**

- ✓ per il 2011: 41,9 miliardi di euro;
- ✓ per il 2012: 22,8 miliardi di euro;
- ✓ per il 2013: 15 miliardi di euro.

Lo stesso comma stabilisce l'**entità del ricorso al mercato**. Esso è rappresentato dalla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Indica il livello massimo di quanto può indebitarsi lo Stato per fare fronte a tutte le spese che si intende effettuare nell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali. E' evidente che tale importo corrisponde all'accensione dei prestiti. Come precisa la norma stessa: *"i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello stato"*.

### **Il ricorso al mercato è così stabilito:**

- ✓ per il 2011: 268 miliardi di euro;
- ✓ per il 2012: 276 miliardi di euro;
- ✓ per il 2013: 242 miliardi di euro.

#### **Allegato 1**

##### **Articolo 1, comma 1 - importi in milioni di euro**

<b>Descrizione del risultato differenziale</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 41.900	- 22.800	- 15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	- 268.000	- 276.000	- 242.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione			

#### 1.4 Fondi speciali - Dotazioni di bilancio

Sulla base della nuova legge di contabilità si stabiliscono (comma 165) gli importi da iscriverne nei fondi speciali per il finanziamento dei **provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013**. Tali importi sono contenute nelle **tabelle A e B** allegata alla legge.

Si dispone (comma 166) l'approvazione della **tabella C** che contiene le dotazioni finanziarie da ascrivere in bilancio delle **leggi di spesa permanente**, la cui quantificazione è rinviata alla legge stabilità ai sensi della nuova legge di contabilità. Sulla base di questa normativa sono state soppresse le spese obbligatorie dalla tabella C.

Con il comma 167 si prevedono gli importi delle **riduzioni di autorizzazioni legislativa di parte corrente** con le relative aggregazione per programmi e missioni, che sono contenute nella tabella D allegata alla legge di stabilità.

Si approva (comma 168) **la tabella E che determina per le spese che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale**, le quote relative per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 esposti per programma e missioni.

Il comma 169 indica i **limiti massimi di impugnabilità** per il 2011 contenuti nella tabella E.

Il comma 170, infine, reca l'adozione dell'apposito prospetto che contiene **la copertura della legge per le nuove e maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette** da ascrivere nel fondo speciale di parte corrente.

## 2. Patto di Stabilità

### 2.1 Patto di stabilità interno per Province e Comuni

I commi dall'87 al 124 della legge disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti locali e la sospensione degli aumenti tributari regionali e locali.<sup>7</sup>

Le nuove norme si applicano **alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per gli anni 2011-2013**. Il comma 123 sospende anche, a certe condizioni e entro certi limiti, gli aumenti tributari delle regioni.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> L'ANCI ha predisposto una ampia nota di lettura sulle norme del patto di stabilità e, più in generale, delle disposizioni che interessano gli Enti locali, disponibile alla pagina:  
<http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20lettura%20legge%20stabilita.doc>

**Si indicano (comma 87) le finalità della norma specificando che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, province e comuni (superiori ai 5.000 abitanti) devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica.** La normativa definisce quindi anche i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione.

L'articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 2010 ha già quantificato i risparmi richiesti a province e comuni e li ha garantiti attraverso una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a questi enti locali di pari importo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge prima richiamato.<sup>9</sup>

**L'importo complessivo rimane quindi invariato rispetto alla legislazione vigente e le disposizioni introdotte nella legge di Stabilità determinano unicamente una loro rimodulazione tra i vari enti locali.**

L'obiettivo ricercato è il miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, quindi anche quelle in conto capitale sulla base del criterio di competenza mista.<sup>10</sup>

Le disposizioni (commi 88, 89, 90, 91, 93) introducono **nuove modalità per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario**: mentre prima il riferimento del triennio 2009-2011, era ai saldi di competenza mista del 2007, con il comma 88 **si stabilisce che il riferimento sia invece alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.**

Viene indicato un **doppio obiettivo**:

---

<sup>8</sup> E' questa una delle materie su cui sono intervenute profondamente le modifiche operate alla Camera.

<sup>9</sup> Tali importi sono: **per le province 300 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012; per i comuni 1.500 milioni di euro per il 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012.**

L'articolo 14 comma 1 della legge n. 122 del 2010 recita: "1. *Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:*

*a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;*

*b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;*

*c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;*

*d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2".*

<sup>10</sup> Il criterio di competenza mista comporta che le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

- ✓ quello avente carattere strutturale eguale per tutti, cioè il raggiungimento di un **saldo zero**;
- ✓ quello specifico di ciascun ente che prevede una **riduzione percentuale della spesa corrente** per gli anni 2011, 2012, 2013 per province rispettivamente dell'8,3%, 10,7% e 10,7% e per i comuni dell'11,4%, 14%, 14%.

Questi obiettivi, depurati dai tagli dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legge n. 78 del 2010, vanno poi confrontati con quelli che si sarebbero determinati con i vecchi criteri: il 50% di questa differenza va scontata dall'obbiettivo se positivo o aggiunta se essa risulta negativa.

Viene prevista (comma 93) la **possibilità di misure correttive per il 2011** tramite un decreto del Pdcn entro il 31/1/2011, con un **tetto massimo complessivo di “sconti” di 480 milioni per quei comuni che debbano svolgere interventi necessari in ragione di impegni internazionali.**

**Si dispongono una serie di esclusioni** (commi da 94 al 104), cioè di spese che non entrano nel patto di stabilità qui di seguito elencate:

- ✓ calamità naturali con proclamazione dello stato di emergenza;
- ✓ grandi eventi facente parte della competenza della Protezione civile;
- ✓ risorse provenienti dalla Unione europea;
- ✓ i trasferimenti agli enti commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso;
- ✓ le spese per la realizzazione del censimento del 2011, nei limiti dei trasferimenti effettuati dall'ISTAT;
- ✓ i comuni della provincia dell'Aquila per quanto riguarda le spese di investimento deliberate prima del 31 dicembre 2010 per un massimo di 2,5 milioni di euro;
- ✓ le spese sostenute dal comune di Parma per l'Agenzia alimentare europea, con un limite di 14 milioni di euro;
- ✓ le spese sostenute dal comune di Milano per l'Expo che rientrano nella dotazione dei 480 milioni di cui alle disposizioni sugli impegni internazionali;
- ✓ le spese per gli immobili trasferiti dallo stato ai comuni nel quadro del federalismo demaniale nei limiti degli importi precedentemente sostenuti dallo Stato per la loro gestione.; le entrate per le alienazioni immobiliari e la cessione di azioni e dividendi.

**Sono abrogate tutte le altre esclusioni previste nella normativa precedente** (comma 106).

Vengono poi ribadite (comma 109 e 110) le disposizioni ordinamentali nella predisposizione del **bilancio degli Enti locali** disponendo che ad esso sia allegato **un apposito progetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità**.

Si prevede (comma 108) inoltre che comuni e province **non possano accendere nuovi prestiti nel caso in cui la spesa per interessi superi il limite dell'8%** delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate.

Sono contemplati anche una serie di **misure di monitoraggio** (comma 109) nei confronti degli Enti locali; a questo fine essi devono inviare ogni 6 mesi alla Ragioneria generale dello stato il prospetto di competenza mista. Inoltre entro il 31 marzo devono trasmettere il prospetto annuale che certifica il rispetto degli obiettivi. Queste informazioni (comma 115) devono essere messe a disposizione anche dell'ANCI dell'UPI e delle Camere; la trasmissione in ritardo fa scattare il blocco delle assunzioni.

Viene prevista (comma 111) anche la possibilità per il Ministero dell'economia di **adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sulla tesoreria statale**, nel caso in cui vengano verificati delle operazioni non coerenti con gli obiettivi assunti con l'Unione Europea.

Viene definita (comma 122) una **procedura particolare per quanto riguarda il Comune di Roma** che deve definire il proprio patto di stabilità concordato con il Ministro dell'economia entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto riguarda i **nuovi Enti** costituitisi dal 2008 (comma 113), il patto di stabilità si applica a partire dal terzo anno dalla loro istituzione, mentre gli enti commissariati (comma 114) sono soggetti al patto a partire dall'anno successivo alla rielezione degli organismi elettivi. Vengono previste (comma 115) disposizioni in favore di **comuni che abbiano superato i 5.000 abitanti nel corso del 2008**, per cui possono escludere dal patto le entrate da alienazioni.

Si introduce (comma 117) una modifica alla normativa contenuta nell'articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78 del 2010 che imponeva ai comuni di **liquidare le**

**proprie società oppure di cederne le partecipazioni.<sup>11</sup> Si dispone una deroga per quei comuni con meno di 30.000 che presentano negli ultimi 3 anni un bilancio in attivo** consentendo loro di mantenere in vita le società.

Si introduce (comma 120) **una deroga** a una ulteriore norma del decreto n. 78 sulla **limitazione delle assunzioni di personale**, disponendo che gli enti locali la cui spesa per il personale non superano il 35% delle spese correnti possono effettuare assunzioni per turn over superando il limite previsto del 20%, al fine delle **funzioni di polizia locale** (vigili urbani).

Si dispongono (commi 119 e 120) una **serie di misure sanzionatorie**, applicabili a regime, per quegli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità, di seguito elencate:

- ✓ divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ✓ utilizzare l'indebitamento per gli investimenti;
- ✓ divieto di procedere ad assunzione di personale in qualsiasi forma contrattuale e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati volti ad eludere la normativa in oggetto;
- ✓ la riduzione del 30% della indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Viene inserita anche la clausola (comma 121) per cui, al fine **dell'ottenimento di mutui e prestiti obbligazionari**, è necessaria una **specificata attestazione da cui risulti il rispetto del patto di stabilità**, la cui mancanza inibisce all'istituto finanziatore di procedere al finanziamento del prestito.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> La norma originaria recitava: "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione".

<sup>12</sup> Le clausole riprendono le disposizioni già presenti ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112 del 2008. La novità consiste nell'introduzione della riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.



Si dispone (comma 122) **una modifica della premialità per gli enti virtuosi**, disciplina anch'essa normata dal sopracitato Decreto legge n. 112 del 2008. Si dispone che il Ministro dell'economia con apposito decreto possa autorizzare la riduzione annuale degli obiettivi degli enti rispettosi del patto.

Si conferma (comma 123) la sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumento di aliquote di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

## 2.2 *Patto di Stabilità per le Regioni e le Province autonome*

I commi da 125 a 150 disciplinano il **patto interno per le Regioni** e per le province autonome per il triennio 2011 e 2013. Anche in questo caso le norme sono dichiarate essere (comma 125) **principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica** ai sensi dell'articolo n. 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione.

### 2.2.1 Regioni a Statuto ordinario

I commi 126 e 127 stabiliscono **gli obiettivi di risparmio**. I criteri sono:

- ✓ il controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale);
- ✓ gli obiettivi, modificando la precedente impostazione, sono determinati in misura distinta per le spese in termini di competenza e le spese in termini di cassa;
- ✓ il complesso delle spese considerate viene calcolato sulla media del triennio 2007-2009.

La norma dispone che **il complesso delle spese di competenze e di cassa non possano essere superiore per ciascun anno alla media del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:**

	<b>spese di competenza</b>	<b>spese di cassa</b>
per anno 2011	12,30%	13,60%
per anno 2012	14,60%	16,30%
per anno 2013	15,50%	17,20%

Vedi nota<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Come viene spiegato nella relazione tecnica i risparmi così realizzati dovrebbero essere di 4.000 milioni nel 2011, 4.500 nel 2012 e 2013, cioè corrispondere al taglio dei trasferimenti dallo Stato alle regioni disposto dalla legge n. 122 del 2010.

Vengono elencate (comma 129) **le spese che vengono escluse dal computo del patto:**

- ✓ le spese sanitarie a cui si applica una disciplina specifica;
- ✓ le spese per la concessione dei crediti;
- ✓ le spese correnti e in conto capitale cofinanziati dall'Unione Europea (è escluso la sola parte del finanziamento europeo, mentre vanno invece calcolati le spese delle quote del finanziamento statale e regionale);
- ✓ le spese relative ai beni trasferiti alle regioni in base al decreto sul federalismo demaniale;
- ✓ i pagamenti effettuati in i favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte dei corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- ✓ le spese relative al censimento generale, a quello sulle abitazioni, dell'industria e dei servizi.

Vengono abrogate (comma 135) tutte quelle disposizioni che escludevano altre tipologie di spese.

### 2.2.2 Regioni a Statuto speciale e Province autonome

Si dispone (commi 131, 132, 133) che ogni anno le **Regioni e le province autonome concordino con il Ministro dell'economia il concorso alla manovra finanziaria**. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a Statuto ordinario.

Per il **Trentino Alto Adige il parametro è il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista**, mentre per le **altre regioni è il livello complessivo di spesa corrente e in conto capitale**.

Gli obiettivi sono indicati per ciascuna anno nella tabella 1 allegata alla legge che qui di seguito riportiamo.

Tabella 1 (articolo 1 comma 131)

Regioni a statuto speciale (SRR) - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali *	(importi in euro)		
	2011	2012	2013
Bolzano	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Friuli-Venezia Giulia	77.216.900	154.433.800	154.433.800
Sardegna	76.689.835	153.379.670	153.379.670
Sicilia	198.581.714	397.163.428	397.163.428
Trentino-Alto Adige	4.537.652	9.075.304	9.075.304
Trento	59.346.598	118.693.196	118.693.196
Valle d'Aosta	24.280.703	48.561.406	48.561.406
Totale RSS	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133			

Sulla base dei medesimi criteri (comma 134) viene realizzato **il patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori** delle regioni a statuto speciale e delle province autonome con la previsione che si applichino le regole generali nazionali. Esse possono estendere le regole del patto di stabilità ai loro enti strumentali.

Le Regioni (commi 138-140), con esclusione del Trentino Alto Adige, possono inoltre **autorizzare gli enti locali compresi nel loro territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale a procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio.** Per il Trentino Alto Adige, la compensazione avviene migliorando il saldo programmatico delle province.

Per le regioni che compiono questa operazione si dispone che una parte dei trasferimenti che ricevono dallo stato, sia sottratta al vincolo di destinazione (purché non vi siano obbligazioni sottostanti o non siano relative ai livelli essenziali di prestazione) per il doppio della somma messa a disposizione per gli enti locali.

Per poter operare le compensazioni le regioni devono indicare entro il 31 aprile all'ANCI e all'UPI i pagamenti che possono essere effettuati. Entro il 30 giugno devono

trasmettere al ministero dell'economia gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Le regioni possono anche (commi 141-142) **integrare e modificare per gli enti locali del loro territorio le regole del patto, purché resti fermo l'obiettivo determinato complessivamente**. I criteri per queste eventuali modifiche sono stabilite d'intesa in sede di conferenza unificata.

Si dispongono (commi 145 e 146) **le modalità per il monitoraggio annuale**: le regioni e le province autonome devono trasmettere entro il 31 marzo dell'anno successivo la certificazione del rispetto degli obiettivi. Questi dati sono messi a disposizione, non solo di Camera e Senato, ma anche delle Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome.

Viene confermata (commi 147 e 148) la disciplina vigente delle sanzioni senza modifiche sostanziali.

**Le Regioni inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non possono:**

- ✓ impegnare spese correnti al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo attuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ✓ ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- ✓ procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Per poter ottenere **finanziamenti da istituti di credito** devono presentare la certificazione del rispetto del patto (comma 149).

Nel caso intervengano **modifiche legislative** il Ministro dell'economia con un decreto può modificare i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni (comma 150).

### 2.2.3 Friuli Venezia Giulia

Vengono introdotte (commi dal 151 al 159) una serie di norme che recepiscono **il protocollo d'intesa tra la Regioni Friuli Venezia Giulia e il Governo** siglato il 29

ottobre 2010, disciplinando in particolare il contenzioso sulle ritenute Irpef da redditi da pensione e il contributo regionale all'attuazione del federalismo.<sup>14</sup>

Per quanto riguarda il contenzioso sulla compartecipazione sulle ritenute Irpef sui redditi da pensione (comma 151) esso viene risolto dalle nuove disposizioni attraverso due passaggi:

- ✓ per gli anni 2008 e 2009 viene stabilita una somma di 960 milioni, a titolo di arretrati da corrispondere alla regione attraverso una rateizzazione annuale fino al 203, sottratti gli importi già versati che sono pari a 50 milioni;
- ✓ a decorrere dal 2010, l'attribuzione alla regione di tali ritenute avviene attraverso al riscossione diretta nella misura dei sei decimi.

Si definisce (comma 152) il **contributo della Regione alla attuazione del federalismo fiscale**, quantificandolo nella misura di **370 milioni annui**.

Tale importo potrà essere corrisposto attraverso:

- ✓ il pagamento di una somma in favore dello stato;
- ✓ la rinuncia ad assegnazioni statali disposte da leggi di settore;
- ✓ l'attribuzione di funzione amministrative esercitate dallo Stato e individuate mediante un accordo con la regione stessa.

Si stabiliscono (comma 153) le somme di rateizzazione dei 370 milioni e le modalità di riduzione in corrispondenza dell'assunzione di funzioni o di rinuncia alle assegnazioni di settore.

I commi dal 154 al 156 dettano **le disposizioni del patto di stabilità interna**.

Si definisce in primo luogo il cosiddetto "**sistema regionale integrato**", costituito dagli enti locali, dalle aziende sanitarie, dagli enti strumentali e da ogni altro organismo finanziato dalla regione in via ordinaria.

L'accordo annuale tra lo Stato e la regione deve stabilire:

---

<sup>14</sup> E' opportuno ricordare che le norme che regolano il sistema finanziario delle regioni a statuto speciale, siano esse presenti nello statuto o in leggi ordinarie possono essere modificate da una legge dello Stato. Perché questo si realizzi è però necessario che ci sia l'accordo della regione interessata. Nel caso del Friuli Venezia Giulia è lo stesso articolo n. 63, quinto comma dello statuto di autonomia a prevedere la possibilità di modificare disposizioni di finanza regionale attraverso una legge ordinaria dello stato "*sentita la regione*". Sul contenzioso costituzionale era intervenuta la Corte con la sentenza n. 74 del 2009, con cui veniva dichiarata la illegittimità costituzionale di alcune norme della finanziaria 2008. Le nuove disposizioni danno attuazione della sentenza stessa.

- ✓ l'obiettivo di risparmio;
- ✓ le modalità di raggiungimento degli stessi.

Si quantifica (comma 156) **il contributo regionale al miglioramento dell'indebitamento netto**, che in realtà corrisponde alle medesime somme della rateizzazione prima richiamate.

Sono poi introdotte (comma 157) **modifiche statutarie** allo Statuto di autonomia: si riferiscono a tributi locali, fiscalità di vantaggio e accertamento tributario.

Le nuove norme danno **la facoltà alla regione di:**

- ✓ modificare le aliquote dei tributi erariali che la legge attribuisce agli enti locali;
- ✓ istituire nuovi tributi e modificare le proprie aliquote anche superando i limiti della legge statale;
- ✓ introdurre nuove forme di detrazione, deduzione ed esenzione.

Infine il comma 159 reca le disposizioni di coordinamento in relazione alle normative contenute nei decreti attuativi del federalismo fiscale. **Nel caso di introduzione di nuovi tributi in sostituzione parziale o totale di tributi vigenti si rende necessario la revisione dell'ordinamento finanziario della regione al fine di assicurare la neutralità finanziaria ai vari livelli.**

#### 2.2.4 Valle d'Aosta

Anche la Valle d'Aosta, per il **combinato disposto dell'articolo 27 delle legge sul federalismo fiscale e dell'articolo 50 del suo Statuto speciale**, concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché agli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione Europea (commi 160, 161).

**L'accordo tra il Governo e la Regione è stato siglato il 15 novembre 2010.**

Il contributo della Regione avverrà attraverso:

- ✓ l'eliminazione progressiva dell'IVA all'importazione fino alla sua totale eliminazione nel 2017;
- ✓ l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
- ✓ la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione.

Le norme di attuazione di queste misure dovranno essere adottate entro 60 giorni dalla data in entrata in vigore della legge (1 gennaio 2011).

Viene attribuita alla Regione **la potestà di istituire tributi locali in riferimento a presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione**, nonché la variazione delle aliquote e eventuali agevolazioni che gli enti locali potranno introdurre rispetto a tali tributi.

Il contributo della Valle d'Aosta deve salire progressivamente dai 104 milioni per il 2001 fino ai 211 milioni per 2017.

Anche per la Valle d'Aosta si dispone che, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, dovrà seguire la revisione dell'ordinamento finanziario della regione, al fine di assicurare la neutralità finanziaria ai vari livelli.

### **3. Interventi di settore**

#### *3.1 Agricoltura*

#### **Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina (Comma 41)**

Il comma 41, sopprimendo le parole <<e fino al 31 dicembre 2010>> dall'art. 2, comma 4-bis del decreto legge. 194/2009<sup>15</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rende definitive le **agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina**; gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

#### *3.2 Aree colpite da calamità*

#### **Eventi sismici del dicembre 2009 in Umbria (Comma 84)**

Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che, il 15 dicembre 2009, hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, con il comma 84 si

---

<sup>15</sup> Il comma 4 bis dell'articolo 2 del D.L. 30-12-2009 n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), prevede che:

“Art. 2

4 bis Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'*articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, nonché all'*articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzazione delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'*articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910*, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.



autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

### *3.3 Contrasto del gioco illegale*

#### **Misure in materia di giochi (commi 64-82)**

I commi da 64 a 82 cercano di **render più forte l'azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e di tutelare i consumatori, soprattutto i minori**, inoltre tendono a recuperare base imponibile e gettito nei confronti di fenomeni di elusione e di evasione fiscale.

La manovra interviene, al comma 65, modificando l'articolo 5 del D.Lgs 504/89 **riguardante le sanzioni inerenti l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse**. In particolare le sanzioni amministrative divengono più severe nel caso in cui il soggetto passivo sottragga base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse. Se la base imponibile sottratta è, invece, superiore a 50.000 euro, è disposta anche la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Anche le **giocate simulate sono perseguite** prevedendo una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi.

**I poteri sanzionatori dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato sono rafforzati** con l'applicazione degli articoli 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA) del D.Lgs. n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

**L'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse** è dovuta anche se la raccolta del gioco, avviene in assenza o inefficacia della concessione, rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - A.A.M.S.

Lo stesso dicasi per la raccolta del gioco a distanza.

**Il soggetto passivo d'imposta** è qualunque persona che gestisca, in assenza o inefficacia della concessione rilasciata dall'A.A.M.S., con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta

a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto.

Per gli apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, **l'importo forfetario** oppure, se maggiore, **quello effettivo accertato** ai fini della determinazione del **Prelievo Erariale Unico** (PREU), è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

Si interviene in merito ai **rapporti tra le autorità preposte all'attività ispettiva** e di **vigilanza** in materia tributaria e gli **organi di polizia giudiziaria**, al fine di rafforzarne la relativa azione.

Al fine di prevenire, contrastare e recuperare dalla **ludopatia** conseguente a **gioco compulsivo** è prevista la stipula di **un'intesa in sede di Conferenza unificata**. **Ma comunque, rimane vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.**

A partire dall'anno 2011 **i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa**, i quali abbiano ottenuto per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80%, devono versare all'erario il 20% della differenza lorda così maturata secondo modalità definite con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, (comma 71).

Il nulla osta decade automaticamente, secondo quanto previsto dal comma 72, quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

Il **giudice del luogo** in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione ha la competenza territoriale per le cause di opposizione all'ordinanza stessa, (comma 74).

Sono previste inoltre **nuove tipologie di giochi** e, ove necessario, sono di conseguenza avviate le procedure occorrenti per il loro affidamento in concessione.

Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato **la rideterminazione delle dotazioni organiche** del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, **per fare in modo che sia garantito un corretto equilibrio fra interessi pubblici e privati in materia di organizzazione e gestione dei giochi pubblici**, dovrà aggiornare lo schema tipo di convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici.

Sono, inoltre, stabiliti i requisiti che devono possedere i concessionari dei giochi che accettano di sottoscrivere le nuove convenzioni, e i relativi obblighi cui gli stessi concessionari devono adempiere.

E', inoltre, concesso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di esercitare una serie di poteri in materia di controllo, di indirizzo, di segnalazione alle autorità competenti e di sanzioni in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei concessionari dei giochi.

Per svolgere tale funzione, l'AAMS può avvalersi di soggetti qualificati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, attraverso convenzioni non onerose.

E', infine, previsto **un programma straordinario** teso a contrastare il gioco illecito e l'evasione fiscale. Dal 1° gennaio 2011, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve essere istituito **un elenco** che riporti: i proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l'esercizio dei giochi; i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali; i soggetti che svolgano attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi o, comunque, ogni attività funzionale alla raccolta di gioco.

### *3.4 Difesa*

#### **Controllo del territorio da parte delle Forze armate (Comma 28)**

Le disposizioni del comma 28 sono rivolte ad assicurare anche nella prossima fase, cioè a partire dal 1 gennaio 2011, la possibilità di intervento delle Forze Armate e delle Forze di polizia nel presidio e nel controllo del territorio. La normativa in oggetto era stata disciplinata per la prima volta dall'articolo 7-bis della legge n. 125 del 2008 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*"<sup>16</sup> e successivamente reiterata e modificata dalla legge n. 102 del 2009

---

<sup>16</sup> La norma in oggetto recita all'articolo 7-bis rubricato "Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio" "1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale

*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.*<sup>17</sup>

Si dispone che il piano di impegno delle suddette forze possa essere prorogato fino al 30 giugno del 2011 e a questo fine si autorizza la spesa di 36,4 milioni di euro per il 2011, di cui 33,5 milioni per il personale delle Forze Armate e 2,9 milioni per il personale delle Forze di Polizia.

### **Fondo per le missioni internazionali di pace (Comma 27)**

Con la **legge finanziaria del 2007** (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) **era stato istituito uno specifico fondo**, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento delle numerose missioni militari internazionali delle Forze Armate italiane.<sup>18</sup>

Per garantire la partecipazione italiana alle missioni internazionali, (comma 27) viene incrementato il Fondo in oggetto con uno stanziamento di 750 milioni integrando così la dotazione già disposta all'articolo 55, comma 5 del D.L. n. 78 del 2010.<sup>19</sup> La finalità della disposizione è di assicurare la proroga delle missioni fino al 30 giugno 2011.

Il Governo ha, poi, approvato il 22 dicembre 2010 il Decreto legge *“Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia”* che autorizza la prosecuzione degli interventi stessi.

---

militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità”.

<sup>17</sup> Vedasi per approfondimenti il Focus n. 16 reperibile alla pagina:

[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2008/16focus\\_pacchetto\\_sicurezza.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2008/16focus_pacchetto_sicurezza.pdf)

<sup>18</sup> La norma è contenuta all'articolo 1, comma 1240, del provvedimento in oggetto, reperibile alla pagina:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/062961.htm>

<sup>19</sup> Si tratta della legge già citata, n. 122 del 31 luglio 2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” La norma in oggetto dispone l'integrazione del fondo per le missioni internazionali di pace di 320 milioni di euro per il 2010 e di 4,3 milioni per gli anni dal 2011 al 2014 per le missioni internazionali.

### 3.5 Edilizia

#### **Impiego per interventi di edilizia sanitaria pubblica di risorse della quota del FAS destinata alla programmazione regionale (Comma 5)**

Una quota, corrispondente a **1.500 milioni di euro per l'anno 2012**, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, è **destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica**. E', comunque, fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.

Dal 2003, con la legge n. 289/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)<sup>20</sup>, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS).

Tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, a incentivi e investimenti pubblici, sono iscritte in tale Fondo.

Il CIPE può ripartire la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

### 3.6 Editoria

#### **Contributi all'editoria - stampa italiana all'estero (Commi 55 e 56)**

I commi 55 e 56 intervengono sulle norme che disciplinano i contributi e le provvidenze alla Editoria nelle more di una riforma organica di questo settore. Esse modificano alcune disposizioni della legge n. 25 del 26 febbraio 2010 "*Conversione in*

---

<sup>20</sup> L'articolo 61 della L. 27-12-2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) stabilisce:

“ Art. 61 ( Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005”.

*legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.*<sup>21</sup>

Si estende anche ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, ai giornali e alle riviste italiane pubblicati all'estero e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite nel nostro paese, ma diffuse soprattutto all'estero, una speciale normativa più favorevole già spettante a una serie di soggetti.<sup>22</sup>

La legge finanziaria per il 2010 (legge n. 194 del 30 dicembre 2009)<sup>23</sup> stabiliva un meccanismo di ripartizione dei contributi e delle provvidenze all'editoria provvedendo a una ripartizione proporzionale dei contributi tra i soggetti aventi diritto. **Questa modalità di erogazione viene comunemente denominata “tetto ai contributi”.** Essa non viene però applicata alle tipologie di media prima richiamate; **per questi soggetti è disposto un diverso meccanismo:** la norma della finanziaria 2010 stabilisce infatti che questi ricevano per il 2009 un contributo corrispondente al 100% dell'importo previsto a legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008.

Nello stesso tempo la norma prevedeva una riduzione del 50% dei contributi per le testate pubblicate all'estero, disposizione che viene invece abrogata dal comma in oggetto.

Il comma 56, tuttavia, dispone che i contributi relativi al comma precedente si applicano **entro il limite di 5 milioni per l'anno 2011**, prevedendo una eventuale riduzione dei contributi stessi, nel caso superassero tale limite di spesa.

### **Sostegno all'editoria (comma 58)**

Anche in questo caso la disposizione opera nelle more della disciplina complessiva del settore, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

Il riferimento è alla normativa prevista dall'articolo 44, comma 1 della legge n. 133 del 2008<sup>24</sup>, là dove viene previsto un nuovo regolamento per la semplificazione e il riordino

---

<sup>21</sup> Si tratta del cosiddetto decreto “milleproroghe”; la normativa in oggetto è contenuta all'articolo 10-sexies (*Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria*) al comma 1 ed è reperibile alla pagina: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/100251.htm>

<sup>22</sup> Si tratta di quotidiani e altri periodici di cooperative di giornalisti, delle testate di partito, dei giornali ed emittenti di minoranze linguistiche, dei periodici per non vedenti, delle radio che svolgono una attività di informazione di interesse generale.

<sup>23</sup> La legge è reperibile alla pagina: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09191.htm>

<sup>24</sup> Legge n. 133 del 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, reperibile alla pagina:

della disciplina dei contributi all'editoria. Lo schema di regolamento è attualmente in discussione alle Camere per l'espressione del parere.

**Il decreto legge n. 225 (il cosiddetto milleproroghe) del 29 dicembre 2010, ha tuttavia rimodificato questa disposizione della finanziaria.**<sup>25</sup> Il provvedimento di fine anno ha decurtato il fondo per l'Editoria di 50 milioni, mentre altri 45 milioni sono stati tagliati al finanziamento delle TV locali.

### 3.7 *Emittenza televisiva e radiofonica - Telecomunicazioni*

#### **Diritti d'uso di frequenze radioelettriche (Commi 8-13)**

I commi da 8 a 13 regolano la procedura per l'attribuzione delle frequenze in banda larga, individuando la banda 790-862 Mhz, e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (comma 8).

I criteri per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa saranno contenuti in un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità (comma 9).

---

<http://www.camera.it/parlam/leggi/o8133l.htm>. L'articolo 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria), al comma 1, recita: "Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica* e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
- b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
  - b-bis) *mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.*

<sup>25</sup> Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". Il provvedimento è reperibile alla pagina: <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=dettaglio&numgu=303&redaz=010G0251&tmstp=1293713602416>

Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica il Ministero dello sviluppo economico provvederà alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso (comma 10).

Ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi.

Il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3<sup>26</sup>, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (comma 11).

In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2<sup>27</sup>, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1<sup>o</sup> agosto 2003, n.259, e successive modificazioni (comma 12)

Il comma 13 prevede che dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivino proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro.

Inoltre, le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011.

---

<sup>26</sup> Il D.Lgs. 31-7-2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), all'articolo 52, comma 3, stabilisce che:

“Art. 52 (Sanzioni di competenza del Ministero)

3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione”.

<sup>27</sup> L'articolo 98 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede, al comma 2, che:

“ Art. 98. (Sanzioni)

2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 50.000,00”.



## **Sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale (Comma 61)**

Gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, di cui all'art10 del D.L. n. 323/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono aumentati di 45 milioni di euro per il 2011 e di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Proprio l'articolo 10 prevede l'utilizzazione di una parte, la quale non deve essere inferiore a tre quarti, delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone, al fine di definire un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

### *3.8 Federalismo Fiscale*

## **Attribuzione di compiti e risorse alla SOSE ed all'IFEL ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale (Comma 23)**

Al fine di favorire il federalismo fiscale è affidata alla SOSE spa, (Società costituita per curare la realizzazione degli studi di settore di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146)<sup>28</sup>, la predisposizione delle metodologie e l'elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

---

<sup>28</sup> L. 8-5-1998 n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), all'articolo 10, comma 12, prevede che:

“Art.10 (Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento)

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

### 3.9 Lavoro - Ammortizzatori Sociali - Previdenza

Prima di entrare nel merito dei singoli interventi in materia, si rileva che il comma 36 ha corretto **la denominazione** “il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali” in “**il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**”.

#### **Ammortizzatori sociali in deroga e proroghe di vari interventi in materia di lavoro – Apprendistato (Commi 30-36)**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può attribuire, derogando alla normativa ordinaria, trattamenti di cassa integrazione guadagni (Cig), di mobilità o trattamenti di disoccupazione speciale (con o senza soluzione di continuità).

Sono ammesse successive proroghe di Cig, mobilità o trattamenti di disoccupazione speciale non superiori ai 12 mesi. E' prevista una riduzione del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nelle proroghe successive.

Dalla terza proroga, i trattamenti di sostegno al reddito, possono essere erogati solo nel caso di frequenza a specifici programmi di reimpiego e riqualificazione professionale, organizzata dalla regione.

Per accedere ai trattamenti in deroga sono richiesti gli **stessi requisiti previsti per i trattamenti ordinari**, ossia 90 giorni per accedere alla Cig, 12 mesi per accedere alla mobilità.

L'INPS, anche per il 2011, **avrà facoltà di anticipare la cassa in deroga** con pagamento diretto, e di erogare l'incentivo previsto dalla legge per i datori di lavoro che assumono soggetti destinatari di ammortizzatori in deroga.

Tale incentivo è concesso anche al lavoratore che lo richieda al fine di avviare una attività autonoma imprenditoriale.

Sono prorogati per l'anno 2011, (comma 33) **alcuni interventi in materia di lavoro**, già previsti per gli anni precedenti; è prorogato, innanzitutto, l'incremento, in via temporanea, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i **contratti di solidarietà** difensivi nella misura del 20%.

L'integrazione salariale è alzata, nel limite massimo di 80 milioni per il 2011, dal 60 per cento all'80 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

Inoltre, per il 2011, sono previste:

- ✓ **l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;**
- ✓ **la contribuzione figurativa integrativa** in favore dei lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro con una retribuzione inferiore di almeno il 20% rispetto a quello precedente;
- ✓ **la riduzione contributiva, in via temporanea, in favore dei datori di lavoro** che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età;
- ✓ l'erogazione da parte dell'INPS di un **incentivo in favore dei datori di lavoro**, che assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori licenziati da imprese edili.

Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 34).

Per l'**apprendistato**, infine, è previsto un **finanziamento, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 100 milioni di euro per il 2011** (comma 35).

### **Decorrenze dei trattamenti pensionistici ed ammortizzatori sociali (Comma 37)**

E' allargato il numero dei lavoratori in mobilità, massimo 10.000 unità, a cui non si applicano le nuove regole per l'accesso alla pensione; in via alternativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sino alla pensione.

### **Disposizioni contabili in materia previdenziale (Commi 2-4)**

Sono incrementati i trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS.

La GIAS è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 887, al fine di ottenere la separazione tra previdenza e assistenza e la relativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della GIAS è messo progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Gli importi complessivi, di cui al comma 2, sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli importi che sono attribuiti:

- ✓ alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- ✓ alla gestione speciale minatori;
- ✓ all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

Il finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è ampliato a 462 milioni di euro per l'anno 2009 e a 120 milioni di euro per l'anno 2010 (comma 4).

### **Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione e Risorse per il trasporto pubblico locale (Comma 29)**

Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è incrementato di 1.000 milioni di euro per il 2011.

Una quota delle risorse, di cui all'incremento in oggetto, può essere attribuita alle singole regioni per il trasporto pubblico locale.

### **Soppressione dell'incremento di aliquote contributive (comma 39)**

Il comma 39 abroga l'art. 1, comma 10<sup>29</sup>, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, il quale, tra le altre cose, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura

---

<sup>29</sup> La legge 24-12-2007 n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), al comma 10 dell'articolo 1, prevede che:

di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive riguardanti:

- ✓ i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- ✓ il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS;
- ✓ gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335<sup>30</sup>.

### *3.10 Politica Economica e Fiscale*

#### **Credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali (Comma 42)**

L'applicazione del credito d'imposta, pari al 15% dei costi necessari per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, è limitata alle aggregazione realizzate tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, anziché l'originario termine finale previsto nel 31 dicembre 2010.

L'articolo 1, commi da 70 a 76, della legge finanziaria 2008, aveva regolamentato il credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, ma subordinatamente all'autorizzazione dell'Unione Europea.

La norma era, di fatto, inattuata in quanto non era mai arrivata l'autorizzazione della Commissione Europea.

---

“10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento”.

<sup>30</sup> La legge 8-8-1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), al comma 26 dell'art. 2 prevede che:

“26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.

### **Credito di imposta per ricerca e sviluppo (Comma 25)**

Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

### **Destinazione di risorse alla ricerca aerospaziale ed elettronica (Comma 57)**

Sino ad un massimo di 400 milioni di euro, sono destinati al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica.

### **Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese (Commi 59 e 60)**

Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è **istituito un fondo**, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori (comma 59).

Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, **i comuni che**, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, **possono accedere al medesimo fondo** (comma 60).

### **Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (Comma 53)**

La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.

### **Incremento della dotazione del Fondo ISPE (Comma 83)**

E' incrementata di 192 milioni di euro per il 2012, di 61 milioni per il 2013 e di 195 milioni a decorrere dal 2014 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **Riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE (Comma 14)**

E' ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Ispe), di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **Rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010 e agevolazioni contributive in agricoltura (Commi 43-46)**

E' disposto il rifinanziamento per l'anno 2010 del **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE)**.

Al fondo sono destinati 31 milioni oltre ad ulteriori 17 milioni per il 2010 (comma 43).

Il comma 44 della legge di stabilità quantifica l'onere, di cui al comma 45, in materia di agevolazioni contributive del settore agricolo, di cui all'art. 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in 86 milioni di euro per l'anno 2010.

Le agevolazioni contributive riguardano i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate e delle regioni Abruzzo Molise e Basilicata.

L'entrata in vigore dei commi da 43 a 46 inizia dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale (comma 46).

## **Sgravi fiscali e contributivi sui premi di produttività e sgravi fiscali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Comma 47)**

Sono prorogati a tutto il 2011 il **regime fiscale agevolato dei premi di produttività**, previsto all'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 273, e successive modificazioni, e **il regime di sgravi contributivi sui premi di produttività**, di cui all'art. 1, commi 67 e 68, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

I benefici riguardano i titolari di lavoro dipendente del settore privato e hanno per oggetto le retribuzioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività collegati all'andamento economico dell'impresa.

**Inoltre, il regime fiscale agevolato per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è prorogato al 2011.**

### *3.11 Politiche Sociali*

#### **Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (Comma 38)**

Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.

La dotazione del fondo è pari a 75,297 milioni per il 2011 - a cui ora si aggiungono i 200 milioni di euro previsti dal comma 38 - a 69,954 milioni per il 2012 e a 44,590 milioni annui a iniziare dal 2013.

Le risorse che lo Stato stanziava annualmente con la legge finanziaria per le politiche di assistenza sociale sono contenute nel Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449/1997 (legge finanziaria per il 1998).



## **Rifinanziamento per l'anno 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (Comma 40)**

Il Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementato di **924 milioni** di euro per l'anno 2011.

L'importo è destinato a scuole e università non statali, editoria, cinque per mille, interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica, autotrasporto, e ad altri interventi urgenti.

### *3.12 Provvedimenti fiscali*

## **Disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni amministrative pecuniarie (Commi 17-22)**

Le norme in oggetto hanno la finalità di migliorare l'attività di controllo fiscale intervenendo con efficacia là dove vengono individuati maggiori rischi di evasione fiscale e introducendo significative modifiche per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie in materia fiscale.

In particolare, si dispone (comma 17) la modifica del comma 1, articolo 36 ter del Decreto n. 600 del Presidente della Repubblica<sup>31</sup> gli uffici preposti sviluppino “*specifiche analisi del rischio di evasione*”.

In secondo luogo vengono estese gli ambiti nei quali gli Uffici dell'amministrazione finanziaria possono utilizzare il cosiddetto accertamento “parziale” sia per quanto riguarda le Imposte sui redditi, sia per l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Il D.P.R. “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” è consultabile alla pagina: <http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dpr60073.htm>. Il comma in oggetto recita. “1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

<sup>32</sup> L'accertamento parziale è disciplinato dagli articoli 41-bis del D.P.R. prima richiamato e dall'articolo 54 comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”. L'articolo 41-bis recita: “Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

L'accertamento parziale autorizza gli uffici a compiere accertamenti ulteriori nei riguardi di un determinato contribuente sia relativi allo stesso anno di imposta e sia relativi al medesimo reddito già sottoposto a un precedente accertamento. A queste modalità sarà interessata sia l'azione di accertamento dell'imposta sul reddito che dell'IVA.<sup>33</sup>

L'accertamento parziale sarà quindi possibile non solo in base a segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche, ma anche in base alle seguenti attività:

- ✓ inviti ai contribuenti per fornire notizie e dati;
- ✓ inviti a esibire o trasmettere documenti;
- ✓ questionari inviati relativi a dati e notizie specifiche.

I commi 18 e 19 dispongono importanti modifiche sull'ammontare delle sanzioni amministrative degli istituti volti a ridurre il contenzioso fiscale e nei casi di ravvedimento operoso.

Nel caso di accertamento con adesione da parte del contribuente l'ammontare della sanzione viene innalzata da un quarto del minimo previsto dalla legge ad un terzo.

Qualora, a fronte della violazione di imposte dirette, Iva o altre imposte indirette da parte del contribuente, quest'ultimo rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, la riduzione di queste è limitata a un terzo del dovuto, invece che a un quarto.

Nel caso di definizione della controversa tributaria con conciliazione giudiziale le somme aumentano a 40 per cento del minimo dovuto.

Anche il ravvedimento operoso diventa più costoso: se la regolarizzazione dell'omesso pagamento avviene entro 30 giorni la riduzione della sanzione originaria sale da 1/12 a 1/10; se la violazione sostanziale o formale viene operata prima del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione la riduzione della sanzione originaria è di 1/8; se la regolarizzazione della dichiarazione omessa viene effettuata entro 90 giorni la riduzione della sanzione originaria è di 1/10.

Queste nuove norme sulle sanzioni si applicano a partire dal 1 febbraio 2011.

---

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'articolo 44".

<sup>33</sup> Dalla nuova normativa sembra risultare che il contribuente è sempre teoricamente accertabile, almeno fino al termine di decorrenza per l'esercizio dell'attività di controllo.

## **Proroga al 2011 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (Comma 48)**

La detrazione del 55 per cento per le spese di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) è prorogata al 31 dicembre 2011.

La detrazione andrà ripartita in dieci quote annuali e non più in cinque.

## **Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti (Comma 54)**

Si applica anche per l'anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti di cui all'articolo 1, comma 1324<sup>34</sup>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni.

La finanziaria per il 2007 ha introdotto le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti a condizione che dimostrino:

- ✓ che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato<sup>35</sup>;
- ✓ di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

---

<sup>34</sup> L'articolo 1 della legge 27-12-2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), al comma 1324 prevede che:

“1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011”.

<sup>35</sup> L'articolo 12, comma 2 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), prevede che:

“Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia).

2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili”.

### 3.13 Sanità

#### **Finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Sospensione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Comma 49)**

Il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni, per il 2011, per fare fronte al maggiore finanziamento concordato con le regioni mediante l'intesa Stato – Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, concernente "il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012" (Intesa sancita dalla relativa Conferenza permanente il 3 dicembre 2009)<sup>36</sup>.

#### **Regioni in disavanzo sanitario (commi 50-52)**

Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario, contenuti nel piano di rientro, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale.

Le relative misure di copertura, idonee e congrue, devono essere state adottate entro il 31 dicembre 2010 (comma 50).

Il comma 51, intervenendo in materia di debiti della sanità, fa sì che in Lazio, Molise, Campania e Calabria i pignoramenti da parte dei creditori siano bloccati per tutto il 2011.

Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il blocco del turn over per le regioni in extradeficit che non rispettano i piani di rientro può essere derogato nella misura del 10 per cento (comma 53).

---

<sup>36</sup> Il documento è consultabile alla pagina:

<http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=7788&iddoc=24512&tipodoc=2>.

### 3.14 Trasporti

#### **Nuova linea ferroviaria Torino – Lione (Commi 62-63)**

I commi 62 e 63, introdotti nel corso del dibattito alla Camera, sono rivolti a garantire il finanziamento necessario per l'inizio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (cosiddetta TAV).

A questo fine **sono resi disponibili alla Società rete ferroviaria Italiana (R.F.I.) spa, 35,6 milioni di euro** a valere sulle risorse del contratto di programma 2007-20011.<sup>37</sup>

Nelle more della definizione di un nuovo accordo tra il governo italiano e quello francese, che deve integrare quello già ratificato con la legge 228/2002, la R.F.I. è autorizzata a utilizzare queste risorse per fare fronte alla fase di **studi e ai maggiori oneri** a carico dello stato italiano che si sono determinati per il **mutamento del tracciato originario**.

La norma contenuta nel comma 63 dispone un finanziamento specifico per la realizzazione di un cunicolo esplorativo (detto della Maddalena) connesso con la costruzione della linea ferroviaria Torino Lione.<sup>38</sup>

Il finanziamento è posto interamente a carico dello Stato italiano per un importo massimo di 12 milioni di euro, cioè nei limiti finanziari stabiliti dal CIPE. Per realizzare questa spesa si ricorre alle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 2 del 2009, poco sopra già richiamata. Si tratta del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Il contratto di programma è quello intervenuto tra il Ministero delle Infrastrutture e la società R.T.I. Spa il 31 ottobre 2007.

<sup>38</sup> Tale galleria ha lo scopo di realizzare una più approfondita conoscenza e studio delle rocce attraversate dal tunnel, al fine di una migliore progettazione dell'opera principale.

<sup>39</sup> Vedasi la legge n. 133 del 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" L'articolo 6-quiennes disciplina tale fondo.

## **Trasporto pubblico regionale e locale ferroviario. Contratti di servizio (Commi 6 e 7)**

Si conferma e specifica (comma 6) che le **risorse disponibili** previste dal comma 2 dell'articolo 25 della legge n. 2 del 2009<sup>40</sup> **per le ferrovie e il trasporto pubblico locale delle Regioni a Statuto ordinario**, possano essere erogate solo previa verifica, della presenza nei contratti di servizio di *misure di efficientamento e di razionalizzazione*. Si dispone che la verifica venga realizzata congiuntamente dai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia entro il I semestre del 2011. **La norma, come si è già evidenziato, è relativa alle Regioni a Statuto ordinario.**

Si dispone poi che la quota parte di queste risorse che la norma dell'articolo 25 comma 2 riserva *all'acquisto di nuovo materiale rotabile*, (pari a 425 milioni di euro) sia ripartito tra le regioni a statuto ordinario attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture, conseguito il parere favorevole della Conferenza unificata.

La norma in oggetto introduce due criteri per quanto riguarda le modalità di ripartizione delle risorse, riconfermando i criteri generali di divisione del Fondo per le aeree sottoutilizzate<sup>41</sup>, ma anche, introducendo, in deroga, ulteriori criteri così elencati:

- ✓ programmazione e realizzazione di investimenti con risorse proprie nel triennio precedente;
- ✓ aumenti tariffari con incremento del rapporto tra ricavo da traffico e corrispettivo
- ✓ razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una efficiente programmazione;
- ✓ ammontare del cofinanziamento annuo per il contratto di servizio.

---

<sup>40</sup> Legge n. 2 del 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", reperibile alla pagina:

<http://www.camera.it/parlam/leggi/090021.htm>. Il comma 2 dell'articolo 25 recita: "Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse per i diversi contratti."

<sup>41</sup> Il comma 3 dell'articolo 18 della legge citata prevede l'85 per cento del Fondo attribuito alle Regioni del Mezzogiorno e il 15% attribuito alle regioni del Centro-Nord.

Il comma 7 contiene invece norme relative alle **Regioni a statuto speciale** disponendo che i contratti di servizio di queste regioni devono contenere criteri di “*efficientamento e razionalizzazione*” e che devono essere realizzati nei limiti di stanziamento di bilancio a carattere continuativo.

Si dispone inoltre che eventuali risorse aggiuntive siano utilizzate a favore delle Regioni a statuto ordinario sulla base della seconda tipologia di criteri sopra elencati.<sup>42</sup>

Successivamente all’approvazione della legge di stabilità il Governo e le Regioni hanno raggiunto il 16 dicembre del 2010 un accordo in materia di trasporti, in cui il Governo si impegna, tra le altre cose, ad assicurare per l’esigenze di finanziamento del trasporto pubblico locale ulteriori 75 milioni di euro per l’anno 2011<sup>43</sup>.

### 3.15 Tributi

#### **Regime IVA per le cessioni di immobili (Comma 86)**

Con la modifica dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis<sup>44</sup>, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si stabilisce che non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali regolati nel numero 8-ter del medesimo articolo 10, effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni (il termine precedentemente previsto era di quattro anni) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.

---

<sup>42</sup> Non risulta chiarita nella norma la provenienza di queste risorse aggiuntive e neppure viene specificata la ratio dello spostamento di queste risorse dalla Regioni a statuto speciale a quelle ordinarie.

<sup>43</sup> Il testo dell’accordo è reperibile alla pagina: [www.regioni.it/mhonarc/readsqltop2.aspx](http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop2.aspx)

<sup>44</sup> L’articolo 10 del D.P.R. 26-10-1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) prevede che:

“Art. 10 (Operazioni esenti dall’imposta)

1. Sono esenti dall’imposta:

(...omissis...)

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.”

## **Regime tributario dei contratti leasing immobiliari (Commi 15 e 16)**

E' modificato il leasing immobiliare al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso.

L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è **solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile**, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è **solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali** dovute dal locatore (società di leasing) sull'immobile da quest'ultimo acquisito per la conclusione del contratto.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa (comma 15).

Per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3<sup>45</sup> della legge 27 luglio 2000, n.212, le parti sono tenute a versare **un'imposta sostitutiva** delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011.

In merito alla misura dell'imposta, non è stabilita la misura dell'aliquota applicabile, ma è disciplinato un **procedimento per la determinazione dell'importo dovuto** (comma 16).

---

<sup>45</sup> L'articolo 3 della legge 27-7-2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) prevede che:

“Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.”



### 3.16 Università

#### **Fondo di finanziamento ordinario dell'Università (Comma 24)**

La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

A valere su quota parte delle risorse indicate nel primo periodo del comma 24, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia (professori associati) per ciascuno degli anni 2011-2016.

Per le suddette chiamate, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del turnover, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nelle università.

#### **Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio (Comma 26)**

La dotazione del Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per il 2011.

#### **Istituti universitari ad ordinamento speciale (Comma 85)**

Il comma 85 riconosce un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5<sup>46</sup>, della legge

---

<sup>46</sup> L'articolo 56, comma 5, della legge 23-12-2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) prevede che:

“Art. 56 (Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di

23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, il quale dispone l'Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale.

---

finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003”.